



Municipio della Città di Francavilla al Mare
Medaglia d'Oro al Valore Civile
Provincia di Chieti - Abruzzo

REGOLAMENTO PER L'ESECUZIONE DI INTERVENTI DI SCAVO SU SUOLO PUBBLICO

Approvato con deliberazione CC n. 10 del 21/01/2016

Titolo I - DISPOSIZIONI GENERALI	3
Art.1 – Oggetto e scopo del regolamento	3
Art.2 – Autorizzazione	3
Art.3 – Modalita’ di presentazione della domanda	3
Art.4 – Validita’ autorizzazione e tempi di esecuzione	4
Titolo II - SPESE DI SEGRETERIA E CAUZIONI	4
Art.5 – Diritti di segreteria	4
Art.6 – Deposito cauzionale	5
Art.7 – Restituzione della cauzione o svincolo della clausula fideiussoria	5
Titolo III - VARIAZIONI E SOSPENSIONI	6
Art.8 – Variazione delle opere autorizzate	6
Art.9 – Sospensione	6
Titolo IV - DISPOSIZIONI DI CANTIERE	7
Art.10 – Disposizioni particolari e segnaletica di cantiere	7
Art.11 – Preparazione dello scavo	7
Titolo V - SCAVI	8
Art.12 – Prescrizioni operative generali	8
Art.13 – Scavi longitudinali interni alla carreggiata	8
Art.14 – Scavi longitudinali esterni alla carreggiata	9
Art.15 – Scavi trasversali alla carreggiata	9
Titolo VI - REINTERRI, MESSA IN SICUREZZA DELLA TRACCIA E RIPRISTINI FINALI	9
Art.16 – Reinterro e ripristino provvisorio	9
Art.17 – Ripristino definitivo	10
Titolo VII - MARCIAPIEDI, CHIUSINI E GRIGLIE	11
Art.18 – Marciapiedi	11
Art.19 – Responsabilita’	12
Titolo VII - SEGNALETICA VERTICALE E ORIZZONTALE	12
Art.20 – Segnaletica verticale	13
Art.21 – Segnaletica orizzontale	13
Titolo VII - DISPOSIZIONI FINALI	13
Art.22 – Entrata in vigore	13
ALLEGATO 1 - Dimensionamenti	14
ALLEGATO 2 - Schemi di scavo	16

Titolo I

DISPOSIZIONI GENERALI

ART.1 – OGGETTO E SCOPO DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento disciplina i rapporti tra il Comune di Francavilla al Mare, gli Enti Pubblici, le aziende di pubblici servizi, le associazioni e i privati in merito alla manomissione del suolo pubblico conseguente ad impianti di distribuzione per la fornitura e la riparazione della rete acqua, gas, metano e fognature, per la posa di cavi elettrici e telefonici, il posizionamento in quota di chiusini, griglie, solette di copertura, pozzetti stradali a qualsiasi uso adibiti, nonché qualsiasi altra manomissione edile o stradale sul suolo pubblico.

ART.2 – AUTORIZZAZIONE

Chiunque intenda manomettere per qualsiasi ragione il suolo pubblico è soggetto ad autorizzazione da parte dell'amministrazione Comunale.

Nel caso in cui l'intervento presenti carattere di estrema urgenza ed indifferibilità, l'interessato può dar corso alla manomissione del suolo anche senza la preventiva autorizzazione e, contemporaneamente, tramite PEC all'indirizzo protocollo@pec.comune.francavilla.ch.it, dovrà obbligatoriamente dare distinta attestante le motivazioni dell'urgenza ed immediata comunicazione scritta sia all'Ufficio Tecnico, che al comando di Polizia municipale per gli adempimenti di Legge.

Lo stesso deve comunque inoltrare la richiesta di autorizzazione entro il terzo giorno successivo lavorativo, dall'inizio dei lavori corredata da idonea documentazione riportante gli elementi di cui all'art.3. Rimangono comunque fermi gli obblighi di seguito riportati sulle modalità operative nell'esecuzione degli scavi, sulla segnaletica stradale, sui ripristini e sulla sicurezza, nonché la disciplina di cui all'art. 30 comma 7 del D.P.R. 495/92 (Regolamento esecuzione Codice della Strada).

Assumono i caratteri di indifferibilità ed urgenza, quegli interventi che risultino necessari a scongiurare l'imminente pericolo per l'incolumità delle persone o l'irreparabile danno alle cose. Non sono mai considerati tali quegli interventi altrimenti evitabili e che si ritenesse di dover attuare nelle ore ventiquattro dall'insorgere della causa o, comunque, dalla sua conoscenza.

ART.3 – MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

La domanda, in carta da bollo, dovrà essere presentata almeno 20 giorni prima della data presunta di inizio dei lavori e dovrà essere redatta sulla base del modello di domanda (Allegato "A") pubblicato sul sito internet del Comune o ritirato a mano presso l'Ufficio Tecnico Comunale e dovrà contenere:

- I dati del richiedente;
- I dati dell'impresa che realizzerà l'intervento;
- La descrizione dell'intervento da eseguire, se trattasi di sottoservizi indicare il tipo (gas, acquedotto, fognatura, rete elettrica, rete telefonica, specificando la dimensione dello scavo);
- Altre eventuali informazioni necessarie alla realizzazione dell'intervento;
- L'indicazioni di eventuali limitazioni o sospensioni del traffico viario;
- Planimetria in scala 1:1000-1:500 con segnato in rosso il tratto di scavo da eseguire;

- Disegni applicativi dei particolari costruttivi delle opere d'arte da realizzare, sia interrate che in elevazione, dei materiali da utilizzare, delle quantità e della larghezza della carreggiata stradale;
- Documentazione fotografica della zona interessata dalle manomissioni;
- Ricevuta di versamento di euro 25,00 sul c.c.p. n° intestato al Comune di Francavilla al Mare Servizio Tesoreria, per diritti di segreteria;
- Eventuale autorizzazione rilasciata dalle aziende erogatrici dei pubblici servizi.

Gli importi del deposito cauzionale e del contributo per la sicurezza stradale verranno calcolati dal Servizio Competente in fase istruttoria e comunicati al richiedente. Il pagamento dovrà essere effettuato prima del rilascio dell'autorizzazione e dovrà essere attestato attraverso la consegna di:

- Copia della ricevuta di versamento del deposito cauzionale, a garanzia della corretta esecuzione dei lavori eseguiti, calcolato come all'art. 6;
- Ricevuta di versamento pari al 10% dell'importo del deposito cauzionale eseguito sul c.c.p. n° intestato al Comune di Francavilla al Mare – Servizio Tesoreria, a titolo di contributo per la sicurezza stradale.

Nel caso di domanda incompleta i termini del procedimento per il rilascio della relativa autorizzazione sono sospesi fino ad avvenuto integrazione.

Ogni modifica dei dati riportati nella domanda di autorizzazione dovrà essere preventivamente autorizzata dal Servizio comunale competente, soprattutto, per variazioni che riguardano i tracciati di posa dei sottoservizi.

Prima di iniziare i lavori di manomissione autorizzati, il richiedente dovrà dare avviso a tutti i concessionari del suolo pubblico e prendere con essi accordi per un opportuno coordinamento affinché non venga arrecato alcun danno alle reti e ai manufatti esistenti.

ART.4 – VALIDITA' AUTORIZZAZIONE E TEMPI DI ESECUSIONE

L'autorizzazione avrà validità di sei mesi dal rilascio. Entro tale periodo i lavori autorizzati dovranno essere eseguiti e terminati con il ripristino provvisorio.

Titolo II

SPESE DI SEGRETERIA E CAUZIONI

ART.5 – DIRITTI DI SEGRETERIA

È fatto obbligo di versare la somma di euro 25,00 sul c.c.p. n° intestato al Comune di Francavilla al Mare – Servizio Tesoreria, per diritti di segreteria legati al rilascio dell'Autorizzazione;

ART.6 – DEPOSITO CAUZIONALE

Il rilascio dell'autorizzazione alla manomissione del suolo pubblico è subordinata alla costituzione di un deposito cauzionale a garanzia dell'esecuzione a regola d'arte dei lavori di ripristino della sede stradale. Il deposito cauzionale, della somma derivante dal conteggio effettuato in sede di richiesta, dovrà essere costituito mediante assegno circolare non trasferibile intestato a Comune di Francavilla al Mare o bonifico bancario intestato alla Tesoreria Comunale del Comune di Francavilla al Mare (IBAN: IT.....).

L'importo del deposito cauzionale verrà determinato in base alla lunghezza dello scavo e alla tipologia del ripristino, e precisamente:

- 1) di € 500,00 per scavi: $0 < L \leq 3$ ml.;
- 2) di € 650,00 per scavi: $3 < L \leq 6$ ml.;
- 3) di € 800,00 per scavi: $6 < L \leq 10$ ml.;
- 4) di € 800,00 + € 30,00 per ogni ml in più, per scavi oltre i 10 ml.

Nel caso di scavi esterni alla carreggiata il deposito cauzionale verrà applicato nella misura di 1/3.

Nel caso si tratti di manomissioni su pavimentazioni autobloccanti, acciottolato o lastricato si prevede un versamento di € 100,00 al m² con un minimo di € 500,00.

Per le domande presentate dai soggetti aventi diritto, il deposito cauzionale potrà essere sostituito da una fidejussione bancaria o assicurativa di pari importo.

La fidejussione avrà validità di un anno tacitamente rinnovabile e dovrà contenere l'obbligo dell'assenso del comune per qualsivoglia modifica, inoltre la fidejussione non potrà essere disdettata senza l'assenso del Comune.

Tale fidejussione dovrà contenere, tra l'altro, espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957 del Codice Civile, nonché l'impegno del pagamento della somma garantita entro il termine massimo di giorni quindici dalla semplice richiesta scritta del Comune. La firma del fideiussore dovrà essere autenticata, a norma di legge.

In caso di incameramento parziale o totale della cauzione da parte del Comune, essa dovrà essere immediatamente integrata sino al raggiungimento dell'importo originariamente garantito.

All'atto della presentazione della domanda il richiedente dovrà versare una somma pari al 10% del deposito cauzionale a titolo di contributo per la sicurezza stradale.

ART.7 – RESTITUZIONE DELLA CAUZIONE O SVINCOLO DELLA POLIZZA FIDEIUSSORIA

L'Ufficio Tecnico Comunale prima di procedere alla restituzione della cauzione o allo svincolo della polizza fideiussoria dovrà effettuare specifico sopralluogo che accerti la regolare esecuzione dei lavori.

Nel caso in cui i lavori non risultassero eseguiti correttamente così come da prescrizioni impartite, la cauzione verrà trattenuta, mentre in caso di polizza fideiussoria non si procederà ad effettuare lo svincolo.

Successivamente si procederà alla comunicazione all'interessato delle motivazioni che hanno portato all'impossibilità di procedere alla restituzione della cauzione o allo svincolo della polizza fideiussoria.

L'Ufficio Tecnico procederà ad incaricare una ditta per il ripristino corretto della pavimentazione stradale trattenendo dalla cauzione il relativo importo, o provvederà a richiedere il versamento della differenza nel caso in cui la spesa per il ripristino sia maggiore rispetto alla cauzione depositata.

Lo svincolo del deposito cauzionale avverrà entro un anno dalla data del certificato di regolare esecuzione redatto dal tecnico comunale incaricato, sempreché non si siano verificati avvallamenti o deformazioni del piano viabile dovuti al non corretto ripristino e non rilevabili immediatamente al momento del sopralluogo.

La richiesta di accertamento dell'avvenuto ripristino e conseguente restituzione del deposito cauzionale, dovrà essere effettuata per iscritto dal titolare dell'Autorizzazione su apposita modulistica (Allegato "B") pubblicato sul sito internet del Comune o ritirato a mano presso l'Ufficio Tecnico Comunale.

Titolo III

VARIAZIONI E SOSPENSIONI

ART.8 – VARIAZIONE DELLE OPERE AUTORIZZATE

Per ogni variazione che modifica, anche in corso d'opera, la natura dei lavori autorizzati, la loro ubicazione e consistenza è obbligatorio sospendere i lavori e presentare documentazione di variante per l'ottenimento del nuovo nulla osta.

L'Ufficio Tecnico potrà autorizzare la prosecuzione dei lavori in attesa del rilascio del provvedimento autorizzativo mediante notifica di apposito verbale contenente le direttive impartite dall'ufficio competente.

Non ottemperare a questo articolo equivale alla realizzazione di una manomissione non autorizzata.

ART.9 – SOSPENSIONE

Le autorizzazioni rilasciate nelle strade o piazze interessate da manifestazioni pubbliche, verranno sospese previa comunicazione scritta, senza che il soggetto titolare della autorizzazione possa chiedere alcun compenso o indennizzo per la sopra citata sospensione. L'autorizzazione diverrà nuovamente valida a partire dal giorno successivo alla data di ultimazione della manifestazione pubblica.

Titolo IV

DISPOSIZIONI DI CANTIERE

ART.10 – DISPOSIZIONI PARTICOLARI E SEGNALETICA DI CANTIERE

Le convenzioni od i contratti da stipulare dovranno inderogabilmente contenere l'obbligo per il concessionario o l'appaltatore di conformarsi al presente regolamento.

L'autorizzazione deve essere conservata in cantiere ed esibita su richiesta del personale di controllo.

E' onere del richiedente la preparazione del cantiere nel rispetto del nuovo Codice della Strada nonché del D. Lgs. 81 del 9/04/2008 e successive modificazioni (Tutela della Salute e della Sicurezza nei luoghi di Lavoro).

Gli interventi devono essere compatibili o integrativi con l'Art. 27 del D.Lgs. 285/92 (Codice della Strada).

ART.11 – PREPARAZIONE DELLO SCAVO

Lo scavo sarà effettuato, sia come larghezza sia come andamento dell'asse, in modo che lo scavo stesso non risulti interessato dai servizi individuati con le sezioni preventive; nel caso di interferenze, sarà onere esclusivo del Richiedente provvedere allo spostamento a proprie cure e spese, concordando lo spostamento con l'Ufficio Tecnico competente.

Salvo modifiche precedentemente concordate con i tecnici dell'Ufficio Tecnico Comunale, la distanza minima dello scavo dai fabbricati, fossi e canali, dovrà essere di ml. 1,00, in modo da rendere tecnicamente agevole e sicura la posa delle tubazioni, cavi o condutture.

Nel caso di lavori da effettuarsi su banchine rialzate alberate la parte dello scavo dovrà sempre risultare a distanza non inferiore a m. 3,00 dalle piante esistenti (filo tronco) e m. 1,00 dagli arbusti; ed in ogni caso, gli scavi, dovranno essere eseguiti con particolare cautele per non danneggiare gli apparati radicali della piante medesime. Viene fatta eccezione per casi specifici, valutati dal Servizio competente, ove non esistano soluzioni alternative.

Per le strade e i marciapiedi con pavimentazioni in asfalto è obbligatorio procedere al taglio del manto e della fondazione con idonea macchina a disco meccanico (disco diamantato, ecc.) o mediante fresatura dell'area di scavo per tutto lo spessore del manto stradale, al fine di salvaguardare l'integrità del manto stesso.

Si fa sempre assoluto divieto della rottura a strappo della pavimentazione stradale.

Per le strade e i marciapiedi con pavimentazione in lastricato, in acciottolato, in cubetti di porfido, in piastrelle in cemento, ecc., si procederà alla demolizione della pavimentazione interessata dallo scavo con le dovute precauzioni e se necessario a mano affinché sia possibile per il ripristino finale recuperare gli stessi elementi.

Titolo V

SCAVI

ART.12 – PRESCRIZIONI OPERATIVE GENERALI

Gli scavi sulle carreggiate stradali dovranno essere eseguiti a tratti in modo da permettere sia il transito pubblico e privato sia l'accesso agli ingressi carrai.

Il materiale di risulta dello scavo non dovrà essere accumulato ai lati dello scavo, ma immediatamente caricato e trasportato a discarica autorizzata dopo aver spazzato e ripulito accuratamente la zona interessata dai lavori.

Nel caso di interventi nel CENTRO STORICO, il titolare dell'autorizzazione/concessione ha l'onere a proprio carico di recuperare i ciottoli di ex pavimentazioni che emergono in sede di scavo e conservarli fino alla nuova posa in opera.

Nel caso di fughe d'acqua che abbiano interessato ampie zone del sottofondo stradale occorre procedere al risanamento mediante l'uso di materiali aridi ed asciutti di tutta la zona interessata.

Gli scavi verranno di norma eseguiti a macchina con scavatrici discontinue a cucchiaio rovescio. Verrà ammesso lo scavo con macchine continue in quelle zone nelle quali si è accertata la assenza di servizi, in prossimità degli attraversamenti dei servizi, gli scavi verranno eseguiti a mano o con mezzi meccanici di modeste dimensioni da utilizzare con la massima cautela.

Le dimensioni delle sezioni di scavo dovranno rispettare le dimensioni minime di cm 30 di larghezza, la profondità minima misurata dal piano viabile di rotolamento ai sensi dell'art. 66 Comma 3 del Regolamento di attuazione del Codice della Strada non può essere inferiore a 1 m sulle strade soggette alle prescrizioni del Codice della Strada, e comunque dovranno essere eseguiti nelle dimensioni di reale necessità.

Nei tratti stradali interessati dagli scavi verranno disposte segnalazioni regolamentari nel rispetto delle norme di sicurezza previste nel nuovo Codice della Strada.

Gli scavi devono essere tenuti sotto continua sorveglianza del Concessionario e, ove occorra, tempestivamente ricaricati, fino all'esecuzione del ripristino definitivo.

ART.13 – SCAVI LONGITUDINALI INTERNI ALLA CARREGGIATA

I lavori comportanti scavi di notevole lunghezza, richiedenti più di un giorno di lavoro, devono essere eseguiti per tratti continui e con sviluppo tale da poter essere riempiti prima dell'oscurità. Quando ciò non sia possibile per esigenze tecniche, lo scavo che richieda di rimanere aperto durante la notte, deve essere protetto con barriere e segnalazioni luminose regolamentari.

Le tubazioni i pozzetti e quant'altro necessario dovranno essere posati a regola d'arte e nel pieno rispetto delle norme tecniche vigenti in materia. Qualora la tecnica di posa lo prescriva, sul fondo dello scavo verrà steso uno strato di sabbia costipata dello spessore medio di cm. 10 in modo che la superficie risulti piana. Su tale fondo saranno collocate le tubazioni, i cavi ecc.

Fatta eccezione per sezioni stradali la cui configurazione è pianeggiante, nei casi in cui si presentino sezioni stradali con scarpata di monte e scarpata di valle, è fatto obbligo ai

richiedenti di ubicare lo scavo longitudinale sul lato di monte della carreggiata stradale salvo i casi in cui tecnicamente non sia possibile.

ART.14 – SCAVI LONGITUDINALI ESTERNI ALLA CARREGGIATA

Scavi di notevole lunghezza esterni alla carreggiata devono essere realizzati a una distanza minima dal filo esterno del nastro bitumato o zanella stradale in calcestruzzo pari alla profondità di scavo.

ART.15 – SCAVI TRASVERSALI ALLA CARREGGIATA

Gli attraversamenti della carreggiata, quando non sia prescritto l'uso dello spingitubo, devono essere eseguiti con scavo a cielo libero e metà per volta, evitando di interrompere la continuità del traffico. Devono, inoltre, seguire le prescrizioni generali dell'art. 12.

Titolo VI

REINTERRI, MESSA IN SICUREZZA DELLA TRACCIA E RIPRISTINI FINALI

ART.16 – REINTERRO E RIPRISTINO PROVVISORIO

Il soggetto titolare dell'autorizzazione all'esecuzione di scavi su suolo pubblico, a seguito dell'esecuzione dei lavori di scavo e relativi alle canalizzazioni e/o sotto servizi, dovrà effettuare i lavori di rinterro e ripristino provvisorio degli scavi nel pieno rispetto dei seguenti criteri minimi:

Il materiale di rinterro della parte bassa dello scavo sarà di tipo sabbioso e sarà posto in opera asciutto a strati multipli ed adeguatamente costipato a strati con l'utilizzo di idonei mezzi meccanici. In particolare a contatto con le condotte dovrà essere posta in opera sabbia asciutta;

a) In presenza di aree bitumate (carreggiata stradale o banchine bitumate) la restante parte dello scavo dovrà essere riempita con idoneo misto cementato fino alla quota dell'intradosso del conglomerato bituminoso di ripristino (binder). Detto misto cementato dovrà essere costituito da una miscela (acqua, cemento e inerti) di appropriata granulometria dosato a non meno di kg. 100 di cemento per metro cubo di inerti, impastato con acqua fuori opera e con esecuzione del getto con apposito macchinari o mezzi d'opera.

Il ripristino della pavimentazione stradale manomessa dovrà essere effettuato con uno strato, a compressione avvenuta, non inferiore a cm. 10 di conglomerato bituminoso (binder) entro 24 ore dall'apertura dello scavo, previo irrorazione di bitume liquido. La generatrice superiore del conglomerato bituminoso di collegamento (binder) dovrà essere posta allo stesso livello della pavimentazione esistente senza bombature né avvallamenti o slabbrature.

b) *In presenza di strade bianche con ossatura*, invece, la restante parte dello scavo, dovrà essere riempito per uno primo strato con idoneo misto cementato, come sopra indicato, e gli ultimi cm. 20, fino al piano naturale del terreno, con materiale arido stabilizzato.

c) *In presenza di strade bianche senza ossatura*, lo scavo dovrà essere riempito mediante l'utilizzo del terreno proveniente dallo scavo.

In ogni caso il titolare della autorizzazione è tenuto, fino alla data di esecuzione del ripristino definitivo, ad eseguire la manutenzione delle zone assoggettate agli scavi ed a eseguire eventuali ricariche con conglomerato bituminoso.

ART.17 – RIPRISTINO DEFINITIVO

Decorsi 6 mesi ed entro 1 anno dalla data di ultimazione lavori con ripristino provvisorio, il titolare dell'autorizzazione/concessione deve effettuare a propria cura e spese il ripristino definitivo dei luoghi oggetto di intervento.

Nel ripristino definitivo relativo a qualsiasi tipo di strada con le relative pertinenze sono a totale carico del titolare dell'autorizzazione/concessione anche la sistemazione e/o sostituzione e/o riposizionamento di cordoli, aiuole, pozzetti, chiusini, caditoie, bocche di lupo, elementi di arredo urbano, segnaletica orizzontale e verticale, verde pubblico, opere fognarie e pubblica illuminazione, opere annesse a sotto servizi in genere ecc. eventualmente danneggiati o rimossi durante le lavorazioni, il tutto al fine di ripristinare a perfetta regola d'arte le condizioni di transitabilità.

Nel caso di lavori eseguiti da Enti concessionari diversi nello stesso tratto di strada, a breve distanza temporale l'uno dall'altro, l'Ufficio Tecnico Comunale deciderà le modalità ed i tempi per i ripristini finali, in modo tale da non creare inutili sovrapposizioni.

I lavori di ripristino devono essere eseguiti nel rispetto dei seguenti criteri:

1. **Pulizia della zona** su cui si deve operare ed allontanamento di tutti i materiali eterogenei posti lungo la zona dell'intervento;
2. **Asportazione del conglomerato bituminoso** (binder) posato all'atto del ripristino provvisorio sgretolato e/o non adeguatamente consolidato, sostituendolo con altro della stessa tipologia, adeguatamente compattato, previa irrorazione sul sottofondo con idoneo bitume liquido.
3. **Fresatura della pavimentazione** stradale per uno spessore minimo pari a 3 – 4 cm. e per una estensione in lunghezza ed in larghezza così come determinato nell'allegato 1 "Dimensionamenti";
4. Nel caso di *strada in materiale bituminoso* fornitura e posa in opera di **conglomerato bituminoso di usura** per una estensione in lunghezza ed in larghezza così come determinato nell'allegato 1 "Dimensionamenti", dello spessore, a compressione avvenuta, non inferiore a 3 - 4 cm.

Nel caso di *pavimentazioni in materiale lapideo*, esse devono essere ricostruite identiche alle esistenti sia come materiale che come forme, geometrie, spessori ecc. Nel cassonetto sarà steso uno strato di sabbia lavata sul quale verranno posati gli elementi nella stessa posizione dalla quale erano stati rimossi previa numerazione di ogni singola pietra e con disegno esplicativo della disposizione del mosaico stradale il tutto realizzato a perfetta regola d'arte.

In presenza di pavimentazioni speciali (betonelle, porfido, ecc.) sopra il materiale misto cementato dovrà essere realizzata una soletta di calcestruzzo dello spessore di quella esistente e comunque non inferiore a 12 cm. Il calcestruzzo avrà una resistenza a compressione minima pari a Rck 250 e sarà armato con rete elettrosaldata del tipo FeB44K diametro minimo 8 mm e maglia quadrata cm. 20x20.

Nel caso di *strade bianche con ossatura nel cassonetto*, il ripristino definitivo dovrà avvenire nei punti di avvallamento o di deformazione della pavimentazione stradale, previa scarifica del materiale esistente eseguita con idoneo mezzo meccanico, mediante riporto di materiale arido stabilizzato adeguatamente compattato.

Nel caso di *Strade bianche senza ossatura*, mulattiere e strade sterrate in genere, il ripristino dovrà avvenire mediante l'utilizzo del terreno proveniente dallo scavo e dovrà essere adeguatamente costipato. Dovrà essere previsto il ripristino ambientale e vegetale il tutto realizzato a perfetta regola d'arte.

Titolo VII

MARCIAPIEDI, CHIUSINI E GRIGLIE

ART.18 – MARCIAPIEDI

In caso di manomissione di marciapiedi di dimensioni inferiori a m. 1,50 deve essere garantito il transito pedonale, se necessario, con apposite banchine provvisorie munite di barriera protettiva o corrimano e relativa segnaletica.

I ripristini dovranno sempre interessare l'intera larghezza del marciapiede comunque siano le condizioni di conservazione e dovranno essere eseguiti seguendo le seguenti prescrizioni:

1. Preparazione del sottofondo: rispettando la tipologia dell'esistente, dovrà comunque essere composto di uno strato di ghiaia in natura dello spessore di circa 10 cm., debitamente compattato con piastra vibrante. Sarà successivamente steso uno strato di 10 cm. circa di cls dosato ql/mc 3,00 di cemento R 325, rinforzato con rete elettrosaldata di idonea maglia e spessore, che dovrà servire come fondazione per i vari tipi di pavimentazione, realizzando un'opera a regola d'arte.
2. Cordoli: sempre nel rispetto della tipologia esistente, anche con il recupero dei materiali in essere, realizzando un'opera a regola d'arte.

3. Pavimentazione: sempre nel rispetto della tipologia esistente, anche con il recupero dei materiali in essere, realizzando un'opera a regola d'arte.

Conglomerato bituminoso di usura: dello spessore, a compressione avvenuta, non inferiore a 3 cm, entro 24 ore dalla fresatura; la generatrice superiore del conglomerato bituminoso di usura dovrà essere posta allo stesso livello della pavimentazione esistente senza bombature né avvallamenti o slabbrature, non deve essere impedito il deflusso delle acque meteoriche, non devono risultare ristagni d'acqua. Pozzetti, caditoie e quant'altro devono essere riposizionati in quota.

Il ripristino definitivo relativo al marciapiede stradale con le relative pertinenze, sono a totale carico del titolare dell'autorizzazione/concessione anche la sistemazione e/o sostituzione e/o riposizionamento di cordoli, aiuole, pozzetti, chiusini, caditoie, bocche di lupo, elementi di arredo urbano, segnaletica orizzontale e verticale, verde pubblico, opere fognarie e pubblica illuminazione, opere annesse a sotto servizi in genere ecc. eventualmente danneggiati o rimossi durante le lavorazioni, il tutto al fine di ripristinare a perfetta regola d'arte le condizioni di transitabilità.

ART.19 – RESPONSABILITA'

Per tutta la durata dei lavori, l'autorizzato è tenuto alla sorveglianza delle zone manomesse mantenendo in perfetta efficienza la segnaletica stradale di cantiere.

La manutenzione in sicurezza dei pozzetti esistenti e/o di nuova costruzione è a carico dei Soggetti, Enti o Società gestori, gli stessi rimangono sempre responsabili per eventuali danni, disagi che possono avvenire a persone, animali o cose.

Ogni responsabilità per qualsiasi evento di danno a cose e persone che si dovesse verificare in dipendenza della manomissione del suolo pubblico sarà da addebitare esclusivamente al Richiedente, restando il comune totalmente esonerato da ogni pretesa e domanda risarcitoria formulata nei suoi confronti da terzi stessi.

Per un anno il Richiedente sarà ritenuto responsabile di eventuali interventi che si rendessero necessari in seguito a cedimenti del sottosuolo e/o ripristini in corrispondenza degli interventi effettuati saranno ad esso addebitati.

Qualora se ne presenti la necessità, per nuovi lavori, o, per altre cause, il Comune può chiedere lo spostamento delle tubazioni o condutture di proprietà di terzi, Enti, Società, Consorzi o i privati concessionari e gli stessi sono obbligati ad eseguire i lavori nel minor tempo possibile dalla presentazione della richiesta dell'Ente, la quale costituisce autorizzazione alla manomissione e ripristini necessari, preventivamente concordati e economicamente quantificati con l'Ufficio Tecnico Competente.

Titolo VIII

SEGNALETICA VERTICALE E ORIZZONTALE

ART.20 – SEGNALETICA VERTICALE

In caso di rimozione tecnica della segnaletica verticale, deve essere provveduto alla posa in opera della segnaletica provvisoria; al termine dei lavori deve essere provveduto al ripristino immediato delle segnaletiche preesistenti.

ART.21 – SEGNALETICA ORIZZONTALE

In caso di deterioramento per il solo effetto dei mezzi meccanici, la segnaletica orizzontale, dovrà essere completamente ripristinata, nelle forme preesistenti e con vernice di comprovata qualità.

Titolo IX**DISPOSIZIONI FINALI****ART.22 – ENTRATA IN VIGORE**

Il presente regolamento delle manomissioni stradali entra in vigore il giorno successivo dopo la sua pubblicazione per 15 giorni consecutivi all'Albo Pretorio dell'Ente.

ALLEGATO 1 - Dimensionamenti

a) Strade di larghezza inferiore o uguale a metri 4,00 (riferimento: allegato 2 schema 1):

Ripristino del tappeto di usura (spessore minimo cm 3 - 4) per l'intera carreggiata stradale previa fresatura asportazione e sostituzione del Bynder sgretolato e/o non adeguatamente consolidato, previa irrorazione sul sottofondo con idoneo bitume liquido.

Ad opere ultimate la parte superiore della zona ripristinata deve essere pari alla pavimentazione della strada esistente senza bombature, avvallamenti, slabbrature; non deve essere impedito il regolare deflusso delle acque meteoriche e non devono risultare ristagni di acqua. Pozzetti, caditoie, chiusini e quant'altro devono essere riposizionati in quota.

b) Strade di larghezza superiore a metri 4,00 con scavo ad una distanza dall'asse stradale superiore a 1,5 m. (riferimento: allegato 2 schema 2):

Ripristino del tappeto di usura (spessore minimo cm 3 - 4) per metà carreggiata stradale previa fresatura asportazione e sostituzione del Bynder sgretolato e/o non adeguatamente consolidato, previa irrorazione sul sottofondo con idoneo bitume liquido.

Ad opere ultimate la parte superiore della zona ripristinata deve essere pari alla pavimentazione della strada esistente senza bombature, avvallamenti, slabbrature; non deve essere impedito il regolare deflusso delle acque meteoriche e non devono risultare ristagni di acqua.

Pozzetti, caditoie, chiusini e quant'altro devono essere riposizionati in quota.

c) Strade di larghezza superiore a metri 4,00 con scavo ad una distanza dall'asse stradale inferiore o uguale a 1,5 m. (riferimento: allegato 2 schema 2.1):

Ripristino del tappeto di usura (spessore minimo cm 3 - 4) per l'intera carreggiata stradale previa fresatura asportazione e sostituzione del Bynder sgretolato e/o non adeguatamente consolidato, previa irrorazione sul sottofondo con idoneo bitume liquido.

Ad opere ultimate la parte superiore della zona ripristinata deve essere pari alla pavimentazione della strada esistente senza bombature, avvallamenti, slabbrature; non deve essere impedito il regolare deflusso delle acque meteoriche e non devono risultare ristagni di acqua. Pozzetti, caditoie, chiusini e quant'altro devono essere riposizionati in quota.

d) Scavi trasversali (riferimento: allegato 2 schema 3):

Nel caso di tagli trasversali, il rifacimento della pavimentazione oltre ed interessare la porzione di strada oggetto di scavo, si deve estendere per una distanza maggiore o uguale a 1 ml su entrambi i lati.

d) Scavi trasversali ripetuti (riferimento: allegato 2 schema 3.1):

Quando vengono eseguiti ripetuti tagli trasversali ad una distanza inferiore od uguale a 15 ml, deve essere eseguito il rifacimento completo di tutta la pavimentazione della strada stessa interessata e deve essere esteso per una distanza maggiore o uguale a 1 ml su entrambi i lati.

Ripristino del Bynder e tappeto di usura per l'intera larghezza, previa scarifica, posizionamento in quota di pozzetti, chiusini ecc. e sostituzione di eventuali cordoli, bocche di lupo, pozzetti interessati dallo scavo.

ALLEGATO 2 – Schemi di scavo



